STATUTO PER LA SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO DEGLI INGEGNERI, ARCHITETTI, E...

Società di mutuo soccorso degli ingegneri, architetti, ..

STATUTO

PER LA

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

DEGLI

INGEGNERI, ARCHITETTI, E PERITI AGRIMENSORI

DELLE PROVINCIE VENETE

approvato

DALL'ECCELSA I. R. LUOGOTENENZA

con l'ossequiato dispaccio 12 maggio 1858 n. 2292

VENEZIA

Dalla Typografia di Giambattista Andreola

1858

CAPITOLO I.

Membri che compongono la Società e scopo di essa.

§ 1

Questa Società si compone di un numero indeterminato di membri ed hanno diritto di sacriversi tutti gl' Ingegneri, gli Architetti, ed i Periti Agrimensori che esercitano o sono per esercitare la loro professione, e dimorano nelle Provincie Venete.

§ 2

Ha per iscopo di fondare e mantenere una cassa di previsione acciocchè per essa i membri che la compongono sieno soccorsi quando per vecchiaja, per malattia, per sventura, non potessero continuare nell' esercizio di loro professione lucrando, o quando concorressero le circostanze accennate al § 19 e finalmente nel caso di morte perchè sieno soccorse le vedove e gli orfani loro

1122

CAPITOLO II.

Dei Soci, loro doveri e diritti.

§. 3.

Ogni individuo contemplato dal §. 1.° ascrivendosi ha l'obbligo di pagare:
a) una tassa d'aggregazione;
b) un'annua contribuzione.

§. 4.

La tassa d'aggregazione o di ingresso è fissata per tutti, ed in tutti i tempi in Aust. L. 36.

§. 5.

L'annua contribuzione è fissata in Aust. L. 36 (*trentasei*) per quelli che si ascrivono nel primo anno a partire dall'approvazione dello Statuto, da pagarsi in rate trimestrali o semestrali anticipate a seconda della volontà del contribuente, verso regolare ricevuta. Per quelli poi che si ascrivono dopo il termine indicato, dovrà essere computato il tempo di esercizio nella professione, pagando per contribuzione annua oltre alle L. 36 tante lire austriache quanti sono gli anni decorsi dall'epoca della Patente a quella della ascrizione alla Società.

§ 6.

Pagata la tassa d'aggregazione l'aspirante entra nei suoi diritti di Socio e viene ascritto alla Società, ma se lascia decorrere un'anno intiero, sia il primo o qualunque altro senza aver soluto il debito dell'annua contribuzione, perde gli esborsi fatti i quali restano a vantaggio della Società e vien eliminato.

§ 7.

E libera la riammissione in qualunque tempo, purchè sieno pagati tutti gli arretrati fino allora insoluti e di nuovo la tassa d'aggregazione.

Il pagamento potrà essere effettuato anche per rateazioni, ben inteso pero che i diritti a sovvenzioni non saranno conseguiti se non due anni dopo compiuto il saldo.

§ 8

Il Socio ascritto avrà diritto a sovvenzione ordinaria o straordinaria solo tre anni dopo la di lui aggregazione, salvo il disposto al § precedente per i Soci riammessi, semprechè abbia soluto ogni suo obbligo portato dal § 3°, e fermo lo stabilito dal § 13, ed avra diritto di preferenza nell'investitura, in circostanza pari, dei fondi Sociali di cui al § 12

§ 9.

Finchè il Socio una volta ascritto solve il suo debito verso la Società; continua nei suoi diritti, eserciti o nò la professione, dimori o meno nelle Provincie Venete.

1024

§ 10

Ogni Socio ha il diritto di assistere a tutte le convocazioni della Società particolari e generali, di farsi rappresentare per procura da altro Socio, di esporre e produrre anche in iscritto le proprie opinioni sugli oggetti da trattarsi nei convocati, salvo il disposto al §. 55.

CAPITOLO III.

Del fondo Sociale e sua destinazione.

§. 11

Le rendite ed i fondi della Società si costituiscono:
a) delle tasse di aggregazione;
b) delle annue contribuzioni;
c) del frutto dei capitali i quali dovranno essere perciò impiegati nel miglior modo possibile;
d) dai doni e legati che per avventura venissero offerti;
e) dalle tasse di esenzione dei Soci che si rifiutassero alle cariche alle quali fossero chiamati.

§ 12

Dalle somme incassate dalla Società durante l'anno sarà prelevata una somma, *a)* per le spese d'amministra-

zione, da fissarsi dalla Società sulle basi d'un preventivo offerto dalla Direzione (la qual somma sarà aumentabile in proporzione del reddito Sociale e dei crescenti bisogni). Il residuo poi delle somme incassate, b) passerà in aumento del fondo e sarà posto a frutto.

La collocazione del capitale a frutto si farà dalla Direzione secondo il voto della Società nella sua seduta generale. ma possibilmente a mutuo garantita verso privati

§ 13.

Lo stabilito nel § antecedente avrà luogo fino al momento in cui il fondo Sociale avrà raggiunto l'importo di Aust. L. 30 mille, e fino a quel tempo non vi saranno erogazioni di sorta alcuna a favore dei Soci oltre al disposto al § 8.°

§ 14.

Arrivato il fondo sociale alla somma indicata dal § antecedente sarà costituita una Cassa di erogazione composta di due elementi

1.° Dalla somma indicata al § 12.° (a)

II.° dall'interesse annuo dei capitali

colla quale la Società provvede:

1.° alle spese di amministrazione;
2.° alle sovvenzioni ordinarie;
3.° alle pensioni dei Soci,
4.° alle pensioni delle vedove e degli orfani;
5.° alle sovvenzioni straordinarie

e ciò in proporzione dei mezzi, procedendo in ordine alle elencate destinazioni mano a mano che al crescere del capitale fruttifero si faccia maggiore la cassa di erogazione

1026

§ 15.

Per spese di amministrazione s'intendono le pigioni pella residenza della Direzione ove occorrano, il compenso ad uno Scrittore addetto alla Direzione § 31, i compensi agli esattori, infine le spese di stampo e cancelleria. In generale quelle spese, che sotto qualunque titolo fossero strettamente necessarie per la materiale gestione dal fondo Sociale, e pel conseguimento dello scopo proposto.

§ 16.

Per sovvenzioni ordinarie si intendono quelle cui hanno diritto i Soci per malattia, od impotenza d'esercizio temporarie.

§ 17.

Le pensioni dei Soci saranno quelle continue sovvenzioni vitalizie, cui avranno diritto i colpiti da infermità assidua, o da vecchiaja impotente.

§ 18.

Il soccorso di pensione alle vedove, con o senza figliuoli, verrà determinato precario o duraturo e seconda dei casi e delle forze della Società; ma nel caso di vedove con figli, le pensioni avranno durata relativamene alla minorità di quelli. Così pegli orfani

§ 19

Le straordinarie sovvenzioni si riferiscono a casi spe-

ciali di soccorso dei Soci, come sarebbero i prestiti di qualche somma verso idonea garanzia col minimo degl'interessi, ed in generale queste straordinarie sovvenzioni sarebbero accordate in primo luogo perchè con esse venisse provveduto ad un bisogno materiale ed in via secondaria, compatibilmente coi proventi sociali, o perchè valessero ad ajutare il Socio in qualche intellettuale ed importante conato utile alla scienza ed all'arte e sempre a decoro e vantaggio della Società di cui è parte.

CAPITOLO IV.

Delle Cariche.

§ 20

La Società avrà una Direzione composta di tre individui, più sedici Rappresentanti col titolo di Procuratori due per Provincia, otto Censori e tre Revisori dei conti.

§. 21.

La Direzione risiederà in quella Città che sarà scelta e destinata dalla Società nella prima convocazione generale.

§ 22

Tutte queste cariche saranno gratuite. La elezione dei Direttori e dei Revisori si farà nelle convocazioni ge-

1028

nerali, e nelle parziali a Provinciali si eleggeranno i Procuratori ed i Censori. Ogni proposta sarà per ischede secrete, e l'elezione a maggioranza assoluta di voti.

§ 23.

Se nella nomina di Direttore le schede portassero nomi di persone assenti, e riuscissero per ballottazione eletti, devesi durante la seduta stabilire quello che in ordine di voti ha il maggior diritto ed è presente, onde sostituisca il primo eletto nel caso di rifiuto.

24

La durata in carica dei Direttori viene fissata ad un triennio, se si eccettui quella dei Direttori della primo istituzione, imperciocchè assumendo essi in ordine di elezione il titolo di Primo, Secondo, Terzo; dopo il primo anno uscirà di carica il primo, dopo il secondo anno il secondo ecc. talchè in seguito così procedendo anche ognuno dei Direttori durerà in carica un triennio

§ 25

La durata in carica dei Procuratori si stabilisce a due anni, ma per la prima istituzione venendo ad assumere i titoli di primo e secondo, dopo il primo anno uscirà di carica il primo

§ 26

I Censori ed i Revisori dei conti dureranno in carica un anno soltanto.

Google

§ 27

Spirato il tempo della durata d'ogni singolo Ufficio, gli uscenti di carica non dovranno essere rieletti, in via ordinaria In via straordinaria però potranno essere confermati quando concorresse l'unanimità di voti

§ 28

È obbligo di qualunque Socio eletto di accettare e conservare per il tempo stabilito le cariche alle quali è chiamato, e non potrà dispensarsene senza validi motivi.

§ 29.

Quando non possa giustificare validamente il suo rifiuto alla carica cui venne chiamato, o nol voglia, deve immediatamente dichiararsi, perchè la Società provveda alla sostituzione. Ma allora l'eletto dovrà pagare per tassa di esenzione Aust. L. 60. se Direttore, L. 40. se Procuratore, L. 30 se Censore o Revisore

Dei Direttori.

§ 30

Nei tre Direttori è centrata la rappresentanza della Società, e nel caso di giudiziaria contenzione e dove in

Digitized by Google

1030

generale occorra una rappresentanza individuale, due dei Direttori faranno procura al terzo scelto fra essi.

§ 31

Alla Direzione appartiene l'aggregazione dei nuovi Soci, l'iniziativa d'ogni affare economico e disciplinare, la scelta e nomina del proprio scrittore il quale la serva nel carteggio e nella tenuta dei registri.

§ 32.

La Direzione tiene le adunanze generali ne stabilisce il giorno secondo lo statuto (§ 54) le sospende, le proluga, le scioglie. È libera d'intervenire nelle adunanze parziali delle Provincie, e quando le stima necessarie ordina le adunanze Provinciali stesse entro i limiti che si fissano dal § 54 b).

§. 33

Ad essa spetta per obbligo la parte esecutiva di tutte le deliberazioni della Società stanziate nei convocati generali; la conservazione delle sue leggi, la custodia dell'Archivio Sociale.

§ 34

Custode delle rendite e dei fondi della Società, ritira dai Procuratori il prodotto delle esazioni, e dispone durante l'annua gestione perchè non rimanga infruttifero.

§ 35

Amministra la cassa di erogazione, regola le spese, stabilisce di concerto coi Procuratori sulla opportunità, sul modo, sull'entità delle sovvenzioni ordinarie e straordinarie; ma riguardo alla durata ed all'entità delle pensioni, dipende dalle deliberazioni della Società, e non le spetta che determinarne i modi.

§ 36.

Nella seduta annua generale della Società, la Direzione presenta il Resoconto della gestione sociale colle approvazioni od osservazioni dei Revisori, ai quali sarà prima stato sottoposto, e porta il Preventivo dell'anno susseguente.

§ 37.

I tre Direttori sono solidariamente responsabili verso la Società della conservazione del danaro che viene dai medesimi raccolto e custodito. Per la destinazione dei sussidi straordinarj occorre la firma di tutti e tre, e pelle operazioni puramente amministrative, bastano due sole firme.

1032.

Dei Procuratori.

§ 38.

I Procuratori sono i Capi nella rispettiva sezione Provinciale, s'accordano in tutto, dividono tra loro le mansioni, e rispondono solidariamente del loro ufficio. Propongono essi i nuovi Soci, incassano le tasse d'iscrizione e le contribuzioni.

§ 39.

Di sei in sei mesi rendono conto della loro amministrazione alla Direzione, e versano nella Cassa di essa il prodotto delle esazioni.

§ 40.

Ai Procuratori viene dalla Direzione lasciata una parte della cassa di erogazione, competente alla rispettiva Provincia, per le spese di amministrazione e per le sovvenzioni, per le quali ricevono dalla Direzione mandato speciale.

§ 41.

In accordo col Censore della Provincia, i Procuratori assumono i titoli e le domande di sovvenzione dei Soci. Ad essi spettano l'iniziativa, e le informazioni; alla Direzione le deliberazioni.

Digitized by Google

§ 42

Sono in libertà dei Procuratori le forme materiali delle esazioni e gli ajuti che devono procurarsi per effettuarle, sempreché si uniformino nelle module a quelle che verranno stabilite dalla Direzione e dai Procuratori uniti.

§ 43

I Procuratori hanno diritto a convocare i Soci della loro Provincia entro i termini del § 54 ed hanno l'obbligo di secondare le disposizioni della Direzione riguardo alle sedute o convocati Provinciali da quella domandati, siccome sono obbligati a trasmettere alla Direzione i processi verbali di tutte le sedute, o di prevenirla quando avvengono. In queste convocazioni come in quelle di cui si parla nel Capitolo susseguente, dovendo aver luogo la presenza di un Rappresentante Politico, sarà obbligo del Procuratore in questo caso, della Direzione nel secondo, di avvertire la locale Autorità competente per la destinazione di esso.

§ 44

Almeno uno dei Procuratori è tenuto di presentarsi alle sedute generali annue per formar parte della rappresentanza Sociale.

§ 45

Sono responsabili della esecuzione esatta dello Statuto nella Provincia cui appartengono, ed hanno l'iniziativa presso la Direzione di ogni progetto che tendesse al maggior bene della Società.

Digitized by Google

Dei Censori.

§ 46.

Al Censore incombe il caritatevole ufficio d' informarsi dei bisogni dei Soci, di visitarli, di assisterli nelle loro domande, e nei loro diritti verso la Società.

§ 47.

Il Censore carteggia e tratta coi Procuratori di sua Provincia e colla Direzione direttamente.

§ 48.

Ha l' obbligo di assistere alle convocazioni Provinciali ed alla Generale, nella qual epoca si compie il periodo del suo ufficio.

§ 49.

In generale ai Censori è raccomandata la sorveglianza sullo adempimento di ogni dovere dei Soci conforme allo Statuto, e l' esposizione ai Procuratori od alla Direzione di quanto può trovar a vantaggio della Società.

Dei Revisori.

§ 50.

I tre Revisori dei conti, ad anno compiuto, avranno in tempo utile dalla Direzione il Resoconto dell'annua gestione con tutte quelle pezze giustificative che a quello appartengono, ma avranno altresì diritto d'esaminare quanti atti e registri antecedenti fossero in mano della Direzione e dei Procuratori, onde avere criterj opportuni pel loro elaborato.

§ 51.

Il loro voto sarà rappresentato dalle informazioni colle quali accompagneranno il Resoconto alla Società il dì della convocazione generale.

CAPITOLO V.

Delle Convocazioni.

§ 52.

La prima convocazione generale sarà provocata dai benemeriti Promotori della Società e sarà legale qualunque sia il numero degli intervenuti. Il Socio anziano sarà il Presidente.

Digitized by Google

1026

§ 53

Fin da questo primo convocato s' intende costituita la Società, e si effettueranno in quello le nomine dei tre Direttori pel primo anno, come ai paragrafi relativi, e la scelta del luogo in cui risieder deve la Direzione.

§ 54

La Società di mutuo soccorso pegl' Ingegneri, Architetti, e Periti agrimensori avrà·

a) Una convocazione generale annua da tenersi nel luogo dove risiederà la Direzione, nel mese di Gennaja, e nel giorno che verrà destinato dalla Direzione un mese prima.

b) Delle convocazioni provinciali le quali saranno non meno di due, nè più di sei per anno, non comprese quelle che fossero domandate dalla Direzione

§. 55

La convocazione generale annua sarà legale quando, presieduta dalla Direzione, avrà presenti almeno otto dei Procuratori, i Censori, i Revisori, e solo il dieci per cento dei Soci di ciascuna Provincia, che possono essere rappresentati anche da procura come al §. susseguente. Meri tutti gli altri d' intervenire di qualunque Provincia siena, ma senza voto

§ 56

Potrà quindi essere sempre legale questo convocato perchè ogni Provincia pel tempo debito. in una delle sue

adunanze, stabilisce quelli tra i Soci che interverranno alla seduta generale, o per se soli, o colle procure dei loro consoci provinciali, onde venga raggiunto il numero delle voci competenti alla relativa Provincia, avvertendo che uno stesso individuo non possa avere più di tre voti.

57.

Nel convocato generale si tratterà.

a) della lettura del Processo verbale dell' antecedente seduta;

b) della nomina di uno dei Direttori per sostituire quello che esce di carica;

c) della nomina dei tre Revisori per l'anno susseguente;

d) dell' informazione ed esposizione del Resoconto sulla gestione sociale, accompagnato dal rapporto dei Revisori;

e) della discussione ed approvazione del Preventivo per l'anno susseguente;

f) della discussione e deliberazione da prendersi successivamente su tutti quegli argomenti che fossero da trattarsi pel bene sociale, e che saranno stati pubblicati e trasmessi ai Soci quindici giorni prima del convocato. Tra i quali p. e. dell' entità e convenienza delle pensioni che venissero reclamate; di alcuni sussidi straordinari; della miglior collocazione a frutto dei capitali ecc.

§. 58.

Dopo la libera discussione sopra ogni argomento la deliberazione sociale sarà stanziata per voti motivati e

Google

102V

palesi; per alzata e seduta, o per ballottazione a tenore dei casi e secondo l'opinione prevalente dei Soci allora uniti, escluse le nomine delle cariche, le quali avranno luogo secondo il § 22.°

§ 59

Un riassunto della seduta verrà stampato e pubblicato in un al Resoconto o Bilancio, e comunicato a ciascun Socio

§ 60

I convocati provinciali hanno per iscopo

1.° Di nominare i Procuratori ed il Censore della Provincia per ischede e scrutinio.

2.° Di trattare argomenti di utilità locale o di rispondere all'interpellanze dei Procuratore, o della Direzione.

3.° Di preparare i Soci della relativa Provincia alla convocazione generale. Per i quali motivi è necessaria la prima convocazione provinciale subito dopo la generale, e l'ultima dell'anno, nei quindici giorni che la precedono

§ 61

Sarà legale la convocazione in Provincia, quando preseduta da uno almeno dei Procuratori e dal Censore; avrà riunito il terzo almeno dei Soci inscritti in quella Provincia.

Good

CAPITOLO VI.

Dello scioglimento della Società.

§ 62

Quando una causa indipendente dalla Società la obbligasse a sciogliersi; tutta la sostanza appartenente ad essa, di mobili, immobili, fondi di qualunque natura, sarà divisa tra tutti i Soci esistenti, e gli eredi di quelli premorti nell'ultimo decennio Ogni quota poi sarà proporzionata al periodo della compartecipazione dei condividenti alla Società stessa

§. 63

Non lasciando eredi diretti alcuno dei Soci iscritti; la quota proporzionale che gli si competerebbe, sarà devoluta a vantaggio delle vedove e dei pupilli dei Soci premorti nell'ultimo decennio

§ 64

La Direzione che sarà istallata all' epoca dello scioglimento, ha inerente l'obbligo di esercitare ogni atto di legale procedura perchè sia pienamente esaurito il disposto ai §§. 62 63.

Visto ed approvato dalla Presidenza dell' I R Luogotenenza

Venezia, 13 Maggio 1858

Firm. BISSINGEN.